

Causa C-545/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

17 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

9 luglio 2019

Attore:

ALLIANZGI-FONDS AEVN

Convenuta:

Autoridade Tributária e Aduaneira

CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA (centro di arbitrato amministrativo)

CAAD: Arbitrato tributario

[OMISSIS]

Oggetto: Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) (Imposta sul reddito delle persone giuridiche). Tassazione dei dividendi versati a Organismo di Investimento Collettivo (OIC) con sede in altro Stato membro dell'Unione europea (Germania). Articolo 22 dell'Estatuto dos benefícios fiscais (EBF) (Statuto dei benefici fiscali).

ORDINANZA ARBITRALE

[Decisione di rinvio pregiudiziale – articolo 267, lettera a), TFUE]

Nel presente procedimento si deve determinare la compatibilità tra le norme nazionali, che, ai sensi dell'articolo 22 [OMISSIS] dell'EBF, esentano da tassazione, in sede di IRC, i dividendi versati da enti con sede in Portogallo a OIC con sede in tale paese, costituiti e operanti secondo la legislazione portoghese,

assoggettando a un'aliquota del 25%, per mezzo di ritenuta alla fonte a titolo definitivo, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, lettera d), 4, [OMISSIS] [paragrafi 2] e [OMISSIS] 3, lettera c), 87, paragrafo 4, e 94, paragrafi 1, lettera c), 3, lettera b), 5 e 6, tutti contenuti nel codice dell'IRC, i dividendi distribuiti da enti residenti a OIC con sede in altro Stato membro [OMISSIS] dell'Unione europea ([OMISSIS] UE), nel caso di specie, la Germania, e, pertanto, non costituiti secondo la legislazione nazionale, con le disposizioni del Trattato [sul] Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'attore, **ALLIANZGI-FONDS AEVN**, Organismo di Investimento Collettivo costituito in conformità del diritto tedesco, con il numero identificativo fiscale portoghese 712 171 860, con sede [OMISSIS] [in] Germania, rappresentato dalla società di gestione ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, con sede allo stesso indirizzo, ha promosso un procedimento [OMISSIS] [arbitrale] in cui è convenuta l'Autoridade Tributária e Aduaneira (Autorità doganale e tributaria) volto a ottenere la dichiarazione di illegittimità e di annullamento degli atti di ritenuta alla fonte di IRC riguardanti gli anni 2015 e 2016, per violazione di legge, dato che, a suo giudizio, le norme nazionali applicabili violano [OMISSIS] [palesamente] quanto disposto dall'articolo 63 [OMISSIS] del TFUE, così come il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'articolo 18 [OMISSIS] del TFUE.

Argomenti delle parti:

L'attore, in sintesi, sostiene quanto segue:

[OR. 2] I dividendi sono considerati utili risultanti da redditi da capitale, secondo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del codice dell'IRC.

In base alle norme nazionali, nel caso in cui un ente residente versi dividendi a un soggetto passivo anch'esso residente in Portogallo, tali redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte per l'imposta da ultimo dovuta a un'aliquota del 25%.

Tuttavia, nel caso degli OIC costituiti secondo la legislazione nazionale, alla data in cui si verificavano i fatti fiscalmente rilevanti, questi erano esenti da IRC sui dividendi ottenuti, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'EBF, nella redazione risultante dal Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro (decreto-legge del 13 gennaio 2015, n.7) applicabile ai redditi ottenuti successivamente al 1º luglio 2015.

La costituzione di un fondo di investimento secondo l'ordinamento giuridico nazionale [Regime geral dos OIC (regime generale degli OIC), approvato con la Lei n.º 16/2015 (legge n. 16 del 2015)], come modificata dal Decreto-Lei n.º 124/2015, de 7 de julho (decreto-legge del 7 luglio 2015, n. 124) presuppone la che la residenza di tale fondo sia in Portogallo, essendo in tal modo vietata la possibilità che un OIC residente in altro [OMISSIS] [Stato membro] della UE sia

costituito secondo la legislazione nazionale e benefici dell'esenzione prevista dall'articolo 22 dell'EBF.

La costituzione di un OIC in Portogallo necessita della previa autorizzazione della Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) (commissione del mercato dei valori mobiliari), ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regime generale degli OIC, richiedendo l'osservanza di molteplici requisiti, sotto la supervisione della CMVM, il che non si verifica nel caso di un OIC costituito conformemente alla legislazione di [OMISSIS] altro [Stato membro] [OMISSIS] della UE e ivi soggetto ai poteri di supervisione della rispettiva autorità di regolamentazione.

Un OIC costituito in conformità del regime generale degli OIC, in occasione della distribuzione dei dividendi provenienti da società con sede in Portogallo, era assoggettato, nel 2015 (a partire da luglio) e nel 2016, a un regime fiscale più favorevole rispetto a quello che si applicava a un OIC costituito secondo la legislazione di un altro [OMISSIS] [Stato membro] della UE in occasione della distribuzione di dividendi di origine portoghese.

Tale fatto presenta risvolti ancora più gravi nel caso dell'attore, che non riesce a recuperare l'imposta trattenuta alla fonte (Portogallo) nel suo Stato di residenza (Germania), in ragione del suo statuto di ente esente da imposta.

La distribuzione di dividendi effettuata da società residenti in Portogallo all'attore può qualificarsi come movimento di capitale nell'accezione di cui all'articolo 63 del TFUE e della direttiva 88/361/CEE, del 24 giugno, come si è concluso nella sentenza Verkooijen della CGUE nella causa [OMISSIS] C-35/98.

Secondo la giurisprudenza della CGUE, la nozione rilevante di discriminazione in base al diritto dell'Unione europea implica che: (i) situazioni analoghe non devono essere [OR. 3] trattate in modo diverso, salvo che tale trattamento differenziato non sia obiettivamente giustificato e commisurato allo scopo perseguito dalla legislazione nazionale ([OMISSIS] Ruckdeschel, [OMISSIS] 16/77, [OMISSIS]; [OMISSIS] Bachmann, [OMISSIS] 204/90); (ii) una discriminazione formale apparente può corrispondere ad assenza di discriminazione materiale ([OMISSIS] 13/63, [Commissione/Italia] [OMISSIS]); (iii) la discriminazione in base alla nazionalità è vietata, posto che limita libertà fondamentali previste nel TFUE, essendo ricompresa in tale divieto ogni forma di discriminazione o criteri di distinzione che possano condurre al medesimo risultato (sentenza Commerzbank, [OMISSIS] C-330/91); (iv) al fine di determinare se una norma di diritto interno è discriminatoria, non è necessario che la medesima riguardi un numero rilevante di cittadini di altri Stati membri ([OMISSIS] O'Flynn, [OMISSIS] C-237/94, 1996, [OMISSIS]).

Dalla giurisprudenza comunitaria risulta che il divieto di portata generale di cui all'articolo 63 del TFUE si applica voi alle restrizioni dirette, vuoi alle restrizioni

indirette, ivi compresi le misure e gli orientamenti amministrativi relativi a qualunque tipo di investimento.

Nel caso di specie, si potrebbe essere indotti a sostenere che, non trattandosi di un ente costituito in Portogallo, l'attore non si trovi in una situazione simile a quella di un OIC nazionale; tuttavia, ciò che qui rileva è un trattamento discriminatorio sul piano della libera circolazione di capitali e dell'accesso al mercato dei capitali, fondantesi unicamente sul criterio della nazionalità, dato che, in tale ottica, l'attore e gli OIC stabiliti in Portogallo si trovano in situazioni comparabili.

Per quanto non miri a stabilire misure antiabuso, la legislazione nazionale vieta che l'attore possa beneficiare dell'esenzione dall'IRC, dato che a quest'ultimo è vietato per legge di costituire un fondo in Portogallo per il fatto che la sua società di gestione non è domiciliata in detto paese.

Da ciò risulta un trattamento discriminatorio e una chiara restrizione della libera circolazione di capitali, proibita dall'articolo 63 del TFUE e dall'articolo 1 della direttiva 88/361, poiché l'attore del procedimento in parola è soggetto a tassazione in Portogallo sui dividendi ivi ottenuti, mentre gli OIC costituiti in conformità della legge portoghese beneficiano di esenzione rispetto ai medesimi redditi (cfr. la decisione della CGUE nelle cause riunite da C-338/11 a C-347/11 - [OMISSIS] Santander Asset Management SGIIC, S.A. e nella causa C-480/16 - [OMISSIS] Fidelity Funds).

A fronte di ciò, l'attore considera che la norma di cui all'articolo 22 dell'EBF [OMISSIS] è contraria al diritto dell'Unione europea, poiché in contrasto con le disposizioni del TFUE [OR. 4] relative al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché con quelle relative alla libera circolazione di capitali previste dal articolo 63 del medesimo trattato.

Dal canto suo, l'Autoridade Tributária e Aduaneira replica nei termini che seguono:

L'attore omette due aspetti di grande rilevanza per la definizione completa del regime fiscale degli OIC:

- il primo riguarda l'opzione legislativa di «alleggerire» tali soggetti passivi dalla tassazione a titolo di IRC, sottraendo alla base imponibile redditi tipici degli OIC, e cioè i redditi da capitale (articolo 5 del codice dell'IRS), da immobili (articolo 8 del codice dell'IRS) e delle plusvalenze (articolo 10 del codice dell'IRS), conformemente a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 3, dell'EBF, nonché prevedendo l'esenzione dalla derrama municipal (imposta municipale sui redditi imponibili delle persone giuridiche) e dalla derrama estadual (sovratassa statale sui redditi imponibili delle persone giuridiche), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'EBF, spostando la tassazione nell'ambito dell'Imposto do Selo (imposta di bollo) (è stato aggiunto alla tabella generale dell'Imposto do Selo (TGIS) il Contributo 29, dal quale risulta una tassazione, per ogni trimestre, con aliquota pari allo 0,0025% del valore netto totale degli OIC applicato in strumenti di

mercato monetario e depositi, e con aliquota pari allo 0,0125% sul valore netto totale dei restanti OIC, tenuto conto che, in questo caso, la base imponibile può includere dividendi distribuiti e riguarda unicamente gli OIC di cui all'articolo 22 dell'EBF, rimanendo esclusi dalla sua applicazione gli OIC costituiti e che operano in conformità di una legislazione straniera);

- la seconda omissione riguarda la tassazione autonoma, ai sensi dell'articolo 88 [OMISSIS], paragrafo 11, del Codice dell'IRC e dell'articolo 22 [OMISSIS], paragrafo 8, dell'EBF, all'aliquota del 23% dei dividendi versati a OIC con sede in Portogallo, qualora le quote sociali che danno diritto ai dividendi non siano ininterrottamente rimaste nella titolarità dello stesso soggetto passivo, nell'anno precedente la data della loro distribuzione e non siano state conservate per il tempo necessario a completare detto periodo.

Per quanto concerne il regime fiscale dei Fondi di Investimento costituiti in Germania fino al 31.12.2017, la convenuta, sulla base delle informazioni ottenute dal sito Deloitte tax@hand, accessibile attraverso: www.taxathand.com/article/9698/Germany/2018/Taxation-of-investment-fund-income-revised, afferma che:

a. i Fondi di Investimento costituiti ai sensi della legislazione tedesca, fino a tale data, erano generalmente trattati come strumenti di investimento trasparenti, essendo il reddito generato sottoposto a tassazione a carico dei rispettivi investitori in Germania, indipendentemente dalla distribuzione;

[OR. 5] b. il reddito distribuito e il reddito imputato (così come gli utili intermedi) erano generalmente classificati come redditi da capitale e assoggettati a un'aliquota fissa del 25%, maggiorata di una sovrattassa di solidarietà e, se applicabile, di un'imposta della chiesa, con aliquota massima del 28,625%, rientrando nelle competenze del Fondo la pubblicazione di relazioni giornaliere e annuali con informazioni fiscalmente rilevanti.

Pertanto, l'AT conclude che i regimi fiscali applicabili agli OIC costituiti ai sensi della legislazione nazionale e degli OIC costituiti e stabiliti in Germania non sono genericamente comparabili, dato che [OMISSIS] il regime fiscale applicabile ai primi include una tassazione a livello di IRC su dividendi imponibili che integra redditi marginali e s'incentra soprattutto sull'imposta di bollo, mentre i secondi erano esenti da tassazione a livello di imposta sul reddito e, apparentemente, anche da altre imposte.

E [OMISSIS] non è dimostrato che, per quanto l'attore non riesca a recuperare l'imposta trattenuta alla fonte (Portogallo) nel suo Stato di residenza (Germania), dato il suo statuto di ente esente da tassazione, la parte dell'imposta non recuperata dal Fondo non venga poi recuperata dagli investitori.

L'articolo 63 [OMISSIS] del TFUE [OMISSIS] ha come obiettivo di assicurare la liberalizzazione della circolazione di capitali nel mercato interno europeo e tra questo e i paesi terzi, vietando qualunque restrizione o discriminazione risultante da trattamento fiscale differenziato concesso dalle disposizioni della legge nazionale a enti di [Stati membri] [OMISSIS] o di paesi terzi che crei condizioni finanziarie più sfavorevoli per quest'ultimi e possa avere l'effetto di dissuaderli dall'investire in Portogallo.

Nel caso di specie, non si può affermare che ci si trovi di fronte a situazioni oggettivamente comparabili, poiché la tassazione dei dividendi opera secondo modalità differenti e nulla indica che l'onere fiscale che grava sui dividendi percepiti dagli OIC di cui all'articolo 22 [OMISSIS] dell'EBF [OMISSIS] possa essere inferiore a quello che incide sui dividendi percepiti in Portogallo dall'attore.

Ciò che risulta sussistere è un'apparenza di discriminazione nelle modalità di tassazione dei dividendi distribuiti da società residenti a OIC non residenti, a cui tuttavia non corrisponde una discriminazione materiale.

Il regime fiscale applicabile agli OIC costituiti ai sensi della legislazione nazionale, per quanto sancisca l'esenzione dei dividendi distribuiti da società residenti, non esclude la tassazione di tali redditi, vuoi per tassazione autonoma (IRC), vuoi mediante imposta di bollo, quando gli stessi redditi integrano il valore netto di suddetti organismi, ragione per cui non si può affermare che, in sostanza, le situazioni in cui si trovano tali OIC e i Fondi di [OR. 6] Investimento costituiti e stabiliti in altri [Stati membri] [OMISSIS] che percepiscono dividendi che hanno origine in Portogallo siano oggettivamente comparabili.

Elementi di fatto

Analizzate le prove documentali acquisite al procedimento, si considerano dimostrati i fatti che seguono, ritenuti concordemente pacifici dalle parti:

- 1 L'attore è un Organismo di Investimento Collettivo costituito in forma contrattuale, in conformità della legislazione tedesca, con sede in Germania e gestito da un ente gestore di fondi di investimento, con sede in Germania, essendo anche soggetto passivo di IRC, non residente e senza organizzazione stabile in Portogallo.
- 2 Trattasi di un fondo aperto autonomo che si basa su un contratto tra l'ente gestore, gli investitori e la banca responsabile per la custodia dei valori mobiliari, che ha come unico obiettivo l'amministrazione, gestione e investimento del proprio patrimonio.

- 3 Non avendo la forma di una società, l'attore non è soggetto a alcun obbligo di registro nel registro commerciale tedesco, non potendo essere titolare di diritti o obblighi.
 - 4 Conformemente alle norme dell'ordinamento tedesco cui è soggetto, gli attivi appartenenti al Fondo si trovano in un regime di comproprietà con gli investitori, essendo il capitale investito dalla società di gestione in suo nome.
 - 5 Le quote acquisite dagli investitori non conferiscono loro diritto di voto o di disporre degli attivi dell'attore, il che compete esclusivamente all'ente gestore, risultando i diritti degli investitori limitati alla percezione dei dividendi e al riscatto delle quote, in qualunque momento.
 - 6 Tanto l'attore come il rispettivo ente gestore sono soggetti alla supervisione del *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Agenzia federale di sorveglianza dei servizi finanziari tedesca; BaFin).
 7. L'attore è un ente fiscalmente residente in Germania e ivi soggetto all'imposta sulle persone giuridiche, per quanto esente dalla medesima, nei termini di cui alla Sezione 1, paragrafo 1 del codice dell'imposta sul reddito delle società tedesco - «German Corporate Income Tax»- e alla sezione 11, paragrafo 1,2 del codice tributario dell'investimento tedesco - «German Investment Tax Act» [-], il che non gli consente di recuperare le imposte versate all'estero, a titolo di credito per doppia imposizione internazionale, o di formulare domanda di rimborso.
- [OR. 7] 8. Nel 2015 e 2016, l'attore deteneva una certa quantità di quote sociali in diverse società residenti in Portogallo, essendo BNP Paribas Securities Services l'ente responsabile per la custodia dei titoli detenuti in Portogallo.
9. I dividendi percepiti dall'attore nel corso del 2015 e del 2016 erano stati assoggettati a tassazione con ritenuta alla fonte liberatoria, in base all'aliquota del 25% prevista dall'articolo 87 [OMISSIS] [paragrafo] 4, lettera c), del codice dell'IRC, per un importo complessivo pari a [EUR] 39 371,29, versato nelle casse dello Stato tramite i bollettini n. 80447153102 (dicembre 2015) e n. 80460582763 (maggio 2016).
 10. Per il 2015 l'attore aveva ottenuto il rimborso di una somma di EUR 5 065,98, ai sensi della Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre Portugal e Alemanha (convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa tra Portogallo e Germania), in cui si prevede l'aliquota del 15% per la tassazione dei dividendi.
 11. Il 29 dicembre 2017 l'attore presentava reclamo amministrativo contro gli atti di ritenuta alla fonte di IRC relativi agli anni 2015 e 2016, nel quale chiedeva l'annullamento dei medesimi per violazione diretta del diritto comunitario, nonché il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione dell'imposta indebitamente versata in Portogallo.

12. La decisione di rigetto del reclamo amministrativo veniva notificata all'attore il 13 novembre 2018.
13. La domanda di decisione [OMISSIS] [arbitrale] veniva depositata dinanzi al CAAD il 12 febbraio 2019.
14. L'attore chiede l'annullamento degli atti di ritenuta alla fonte per l'importo rimanente di EUR 34 305,31.

Legislazione tributaria portoghese rilevante per la decisione, in vigore alla data dei fatti:

- Statuto dei Benefici Fiscali

«Articolo 22 - Organismi di investimento collettivo

1 – Sono soggetti a IRC, nei termini previsti dal presente articolo, i fondi di investimento mobiliare, fondi di investimento immobiliare, società di investimento mobiliare e società di investimento immobiliare che sono costituite e operano secondo la legislazione nazionale.

(...)

3 – Ai fini dell'accertamento del reddito imponibile non rilevano i redditi di cui agli articoli 5, 8 e 10 del codice dell'IRS, salvo quando tali redditi provengano da enti con residenza o domicilio in paese, territorio o regione con un regime fiscale chiaramente più favorevole che figurino nell'elenco approvato con ordinanza del membro del governo [OR. 8] competente per le finanze, le spese connesse a detti redditi o di cui all'articolo 23-A del codice dell'IRC, nonché i redditi, inclusi gli sconti, e le spese relative a commissioni di gestione e altre commissioni che vengono devolute agli enti di cui al paragrafo 1.

(...)

6 – Gli enti di cui al paragrafo 1 sono esentati dall'imposta municipale sui redditi imponibili delle persone giuridiche e dalla sovrattassa statale sui redditi imponibili delle persone giuridiche.

7 – Alle fusioni, scissioni o sottoscrizioni in natura realizzate tra gli enti di cui al paragrafo 1, compresi quelli che non siano dotati di personalità giuridica, si applica, mutatis mutandis, quanto disposto dagli articoli 73, 74, 76 e 78 del codice dell'IRC, applicandosi alle sottoscrizioni in natura il regime delle entrate degli attivi di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo codice.

8 – Le aliquote di tassazione autonoma previste dall'articolo 88 del codice dell'IRC si applicano, mutatis mutandis, al presente regime.

(...)

10 – Non vi è obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte dell'IRC nel caso dei redditi prodotti dai soggetti passivi di cui al paragrafo 1.

(...)

14 – Il disposto del paragrafo 7 si applica alle operazioni ivi menzionate che riguardino enti con sede, direzione effettiva o domicilio in territorio portoghese, in altro Stato membro dell'Unione europea o anche nello Spazio Economico Europeo, in quest'ultimo caso a condizione che esista un obbligo di cooperazione amministrativa nel settore dello scambio di informazioni e nell'assistenza alla riscossione equivalente a quella stabilita nell'Unione europea.

15 – Gli enti gestori di società o fondi di cui al paragrafo 1 sono responsabili in solido per i debiti d'imposta delle società e dei fondi la cui gestione è di loro competenza.

(...).

– Codice dell'IRC

«Articolo 3 - Base imponibile

1 – L'IRC si applica:

d) ai redditi delle diverse categorie considerate ai fini dell'IRS, nonché agli incrementi patrimoniali ottenuti a titolo gratuito dagli enti di cui al paragrafo 1, lettera c), del precedente articolo che non abbiano un'organizzazione stabile o che, nel caso la possiedano, a cui tali redditi non siano imputabili.

(...).

«Articolo 4 - Estensione dell'obbligo di imposta

(...)

[OR. 9] *2 – Le persone giuridiche e gli altri enti che non abbiano sede né direzione effettiva in territorio portoghese sono soggetti a IRC unicamente per i redditi prodotti in tale territorio.*

3 – Ai fini di quanto disposto nel precedente paragrafo, si considerano prodotti in territorio portoghese i redditi imputabili a organizzazione stabile sita in tale territorio, nonché quelli che, non soddisfacendo tali condizioni, si indicano di seguito:

c) redditi di seguito elencati il cui debitore abbia residenza, sede o direzione effettiva nel territorio portoghese o il cui pagamento sia imputabile a un'organizzazione stabile sita in tale territorio:

3) altri redditi da investimento di capitali;

(...))».

«Articolo 87 – Aliquote

(...)

4 – Per i redditi di enti che non abbiano sede o direzione effettiva in territorio portoghese e che in tale territorio non abbiano un'organizzazione stabile a cui tali redditi possano essere imputati, l'aliquota dell'IRC è del 25%. (...))».

«Articolo 88 – Aliquote di tassazione autonoma

(...)

11 - Sono assoggettati a tassazione autonoma, con aliquota del 23%, i dividendi distribuiti da enti assoggettati all'IRC a soggetti passivi che beneficiano di esenzione totale o parziale, ivi compresi, in questo caso, i redditi da capitale, qualora le quote sociali che danno diritto ai dividendi non siano ininterrottamente rimaste nella titolarità dello stesso soggetto passivo nell'anno precedente la data della loro distribuzione e non siano state conservate il tempo necessario per completare detto periodo».

(...))».

«Articolo 94 - Ritenuta alla fonte

1 – L'IRC è oggetto di ritenuta alla fonte nel caso dei seguenti redditi prodotti in territorio portoghese:

c) redditi da investimento di capitali che non rientrano nelle lettere precedenti e redditi da immobili, come definiti ai fini dell'IRS, quando il rispettivo debitore sia soggetto passivo IRC o quando gli stessi costituiscano un onere relativo a attività imprenditoriale o professionale di soggetti passivi di IRS che tengano o debbano tenere una contabilità;

(...)

3 – Le ritenute alla fonte hanno natura di imposta a titolo d'acconto, salvo nei seguenti casi in cui possiedono carattere definitivo:

[OR. 10] b) quando, non trattandosi di redditi da immobili, il titolare dei redditi sia ente non residente che non abbia un'organizzazione stabile in territorio portoghese o, nel caso in cui la possieda, a cui tali redditi non siano imputabili.

(...)

5 – Il paragrafo precedente non si applica alle ritenute che, ai sensi del paragrafo 3, possiedono carattere definitivo, alle quali si applicano le rispettive aliquote previste dall'articolo 87.

6 – L’obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte di IRC sorge alla data stabilita per obbligo identico nel codice IRC o, in mancanza di questa, alla data in cui i redditi sono distribuiti, dovendo provvedersi al versamento allo Stato degli importi trattenuti entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui quelli siano stati detratti e nei termini stabiliti nel codice dell’IRS o in legislazione complementare.

(...)).».

– Codice dell’imposta di bollo – Tabella generale

«29 – Valore netto totale degli organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 22 dell’EBF:

29.1 – Organismi di investimento collettivo che investono esclusivamente in strumenti di mercato monetario e depositi – su detto importo, per ciascun trimestre: 0,0025%

29.2 – Altri organismi di investimento collettivo - su detto importo, per ciascun trimestre: 0,0125[%]».

Alla luce di quanto esposto, il presente tribunale [OMISSIS] [arbitrale] monocratico chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea che, a norma dell’articolo 267 [OMISSIS], lettera a), del TFUE, si pronunci sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l’articolo 56 [CE] (attuale articolo 63 TFUE), relativo alla libera circolazione di capitali, o l’articolo 49 [CE] (attuale articolo 56 TFUE), relativo alla libera prestazione di servizi, ostino a un regime fiscale come quello di cui al procedimento principale, disciplinato dall’articolo 22 dell’EBF, che prevede la ritenuta alla fonte dell’imposta con effetto liberatorio sui dividendi ricevuti da società portoghesi a favore di OIC non residenti in Portogallo e stabiliti in altri [Stati membri] [OMISSIS] della UE, mentre gli OIC costituiti ai sensi della legislazione tributaria portoghese e con residenza fiscale in Portogallo possono beneficiare di un’esenzione della ritenuta alla fonte su tali redditi.

2. Se, nel prevedere una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli OIC non residenti e nel riservare agli OIC residenti la possibilità di ottenere l’esenzione di ritenuta alla fonte, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale ponga in essere un trattamento [OR. 11] sfavorevole dei dividendi versati agli OIC non residenti, dato che a questi ultimi non è concessa alcuna possibilità di fruire di simile esenzione.

3. Se l’inquadramento fiscale dei titolari di quote degli OIC sia rilevante ai fini della valutazione del carattere discriminatorio della legislazione portoghese, tenuto conto che questa prevede un trattamento fiscale autonomo e distinto (i) per gli OIC (residenti) e (ii) per i rispettivi titolari di quote degli OIC. Oppure se, considerando che il regime fiscale degli OIC residenti non è in alcun modo

modificato o condizionato dal fatto che i rispettivi partecipanti siano residenti o non residenti in Portogallo, la valutazione della comparabilità delle situazioni, al fine di determinare il carattere discriminatorio di detta legislazione, debba essere realizzata unicamente con riferimento al regime fiscale applicabile a livello dello strumento di investimento.

4. Se sia ammissibile la differenza di trattamento tra OIC residenti e non residenti in Portogallo, tenuto conto che le persone fisiche e giuridiche residenti in Portogallo, che siano titolari di quote di OIC (residenti e non residenti), sono, in entrambi i casi, ugualmente soggette (e, di regola, non esenti) a tassazione dei redditi distribuiti dagli OIC, prevedendosi per i titolari di quote di OIC non residenti una tassazione più elevata.

5. Se, tenuto conto che la discriminazione in analisi nella presente controversia concerne una differenza nella tassazione del reddito relativo a dividendi distribuiti da OIC residenti ai rispettivi titolari di quote negli OIC, sia legittimo, ai fini dell'esame di comparabilità della tassazione sul reddito [,] considerare altre imposte, tasse o tributi sostenuti nell'ambito degli investimenti effettuati dagli OIC. In particolare, se sia legittimo e ammissibile, ai fini dell'esame di comparabilità, considerare l'impatto associato a imposte sul patrimonio [,] sulle spese o di altro genere, senza limitarsi strettamente all'imposta sul reddito degli OIC, ivi comprese eventuali tassazioni autonome.

In considerazione della formulazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, a cui devono essere allegati copie della domanda di decisione [OMISSIS] [arbitrale] e della controreplica dell'AT, il presente grado di giudizio è sospeso, nei termini di cui agli articoli 269, paragrafo 1, lettera c), e 272, paragrafo 1, del Código de Processo Civil (codice di procedura civile).

Lisbona, 9 luglio 2019

L'Arbitro,

(Mariana Vargas)